

**N. 04735/2015REG.PROV.COLL.
N. 08912/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8912 del 2014, proposto da:

EDP Renewables Italia S.r.l. (già Energia in natura S.r.l.), con sede in Milano, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bucello, Simona Viola e Marcello Molé, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nicolò Porpora n. 16, per mandato a margine dell'appello;

contro

- Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Tiziana Teresa Colelli, e elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Barberini n. 36, presso la delegazione della Regione Puglia, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;
- Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni

culturali e paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

- Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, già interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Bruno, Filippo Di Stefano e Stefano Mastrolilli, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma alla via F. Denza n. 15, per mandato a margine della memoria di costituzione;
- Comune di Torremaggiore, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Antonucci, e elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Pietralata 320/d/8, presso lo studio dell'avv. Gigliola Mazza Ricci, per mandato in calce alla memoria di costituzione;
- Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Autorità di Bacino per la Regione Puglia, Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Enav Spa, Provincia di Foggia, Provincia di Foggia, Comune di Serracapriola, Azienda Sanitaria Locale - Asl di Foggia, Arpa Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, Acquedotto Pugliese Spa, Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche, Margherita Srl, Ncd Divisione Eolica Srl, Sorgenia Spa, Repano Wind

Srl, E.ON Climate & Renewables Italia Srl, Wind Energy Project 2 Srl, Ing. Antonio Ruggeri in qualità di Commissario ad acta della Provincia di Foggia, Ciga - Aeroporto "M. De Berardi", in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti;

per la riforma

della sentenza non definitiva del T.A.R. per la Puglia Sede di Bari, Sezione I, n. 719 del 12 giugno 2014, resa tra le parti, con cui, in ordine al ricorso in primo grado n.r. n. 597/2012 e ai susseguenti ricorsi per motivi aggiunti, è stata dichiarata improcedibile l'originaria impugnativa di atti endoprocedimentali nonché, in parte, il primo ricorso per motivi aggiunti, limitatamente alla domanda di annullamento, nonché il secondo, terzo e sesto ricorso per motivi aggiunti, sono stati rigettati il quarto e quinto ricorso per motivi aggiunti, salva ulteriore pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta, con riserva al definitivo delle spese del giudizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Comune di Torremaggiore e di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi gli avv.ti Viola e Bucello per EDP Renewables Italia S.r.l., gli avv.ti Liberti e Colelli per la Regione Puglia, l'avv. Antonucci per il Comune di Torremaggiore, l'avv. Bruno per Terna S.p.A. e gli avvocati di Stato Elefante e Gentili per il Ministero per i beni e le attività culturali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) EDP Renewables Italia S.r.l. (già Energia in natura S.r.l.), con sede in Milano, operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha presentato, chiedendo l'autorizzazione unica integrata, un progetto per la realizzazione di un parco eolico (con potenza originaria di 96 MW, poi ridotta a 64 MW, e nelle more e salva la decisione di un ricorso straordinario con ulteriore riduzione a 18 MW) da realizzare in agro di Serracapriola da collegare alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, mediante la costruzione, a cura di Terna S.p.A., di una stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli.

All'esito di laborioso procedimento, con determinazione dirigenziale regionale n. 5374 di prot. del 26 giugno 1013 l'autorizzazione è stata negata in relazione ai condivisi rilievi -ritenuti ostativi e riferiti a profili di "criticità" afferenti alla realizzazione della stazione di trasformazione 150/380 kV- contenuti dei pareri della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani n. 6976 del 15 maggio 2013, trasmesso con nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici n. 4265 di prot. del 22 maggio 2013 e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia n. 3899 del 14 maggio 2013.

Con successiva determinazione dirigenziale regionale n. 225 dell'11 settembre 2013 è stata poi negata la proroga dell'efficacia della valutazione d'impatto ambientale di cui alla determinazione dirigenziale n. 120 dell'11 marzo 2009.

La società, che con il ricorso in primo grado n.r. 597/2012 aveva già impugnato la determinazione n. 1261 del 14 febbraio 2012, relativa alla esigenza di rinnovazione della procedura di valutazione ambientale, con

primi motivi aggiunti la confermativa determinazione n. 3684 del 7 maggio 2012, con secondi motivi aggiunti il verbale della conferenza di servizi del 28 maggio 2013, con terzi motivi altre note regionali interlocutorie, con quarti e quinti motivi aggiunti ha impugnato il suddetto diniego di autorizzazione unica e con sesti motivi aggiunti il diniego di proroga.

Con sentenza non definitiva n. 719 del 12 giugno 2014 il T.A.R. per la Puglia Sede di Bari, Sezione I, ha dichiarato improcedibile l'impugnativa di atti endoprocedimentali di cui al ricorso originario, ai primi, secondi, terzi e sesti motivi aggiunti, limitatamente quanto ai primi motivi aggiunti alla domanda di annullamento e salva ulteriore pronuncia sulla domanda risarcitoria, e ha rigettato i quarti e quinti motivi aggiunti.

Il T.A.R. ha ritenuto, in estrema sintesi, in specie quanto all'impugnativa del diniego di autorizzazione integrata e ai presupposti pareri negativi della Soprintendenza e dell'Ufficio Parchi, che tutte le censure dedotte fossero suscettibili di "disamina unitaria", che in effetti esse afferissero a "plurime e non censurabili valutazioni tecniche operate dalla Amministrazione regionale...costituenti espressioni di ampia discrezionalità tecnica, non inficiate da vizi macroscopici, a fronte di una motivazione estremamente dettagliata in ordine ai vari profili ostativi alla installazione del progetto proposto", che i pareri ancorché resi al di fuori della conferenza di servizi non potessero considerarsi "tamquam non essent" (con richiamo a orientamento di cui a Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144), e rilevandone la "prevalenza", rispetto ai pareri di segno favorevole espressi da altre amministrazioni, in quanto afferenti a interessi sensibili, e che la loro motivata condivisione da parte dell'Amministrazione regionale escludeva l'alternativamente invocata rimessione della questione alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri.

In relazione al diniego di proroga dell'efficacia della V.I.A., e agli altri atti endoprocedimentali, il Tar ha dichiarato improcedibile l'impugnativa per carenza d'interesse, salva ulteriore pronuncia sulla domanda risarcitoria articolata coi primi motivi aggiunti.

2.) Con il corposo appello in epigrafe, notificato il 27 ottobre 2014 e depositato il 5 novembre 2014, la predetta sentenza è stata impugnata deducendo, in estrema sintesi, le seguenti censure:

In relazione alla reiezione dell'impugnativa del diniego, proposta con i quarti e quinti motivi aggiunti

1) *Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.lgs., n. 152/2006 e deliberazione di G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, degli artt. 136, 142 e 146 d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 3 e 6 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e erroneità di motivazione e per contraddittorietà.*

La Regione non avrebbe potuto e dovuto acquisire e utilizzare i due pareri richiamati a fondamento del diniego di autorizzazione unica, essendo già intervenuta valutazione d'impatto ambientale e di incidenza ambientale positiva sul progetto di parco eolico e le opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, di cui alla determinazione del commissario ad acta n. 2735 del 4 settembre 2012.

Peraltro con il ricorso non sono stati dedotti motivi intesi a sollecitare un sindacato intrinseco su ambiti di discrezionalità tecnica, ponendosi in luce invece il travisamento degli atti istruttori procedimentali e degli stessi pareri anzidetti.

I due pareri inoltre sono stati illegittimamente acquisiti al di fuori della conferenza di servizi e in effetti si limitano a suggerire varianti migliorative, e non profili di radicale incompatibilità, e quindi dissensi

insuperabili.

Il parere la Soprintendenza ha obliterato che a seguito della revisione della perimetrazione del P.U.T.T./P., solo uno dei due tralicci del realizzando cavidotto di collegamento alla rete di trasmissione nazionale Foggia-Larino ricade nella fascia di ml. 150 dal fiume Fortore, e che le dimensioni della stazione di trasformazione erano state notevolmente ridotte mediante sua riprogettazione.

2) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.lgs., n. 152/2006 e deliberazione di G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, degli artt. 136, 142 e 146 d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 1, 3 e 6 legge n. 241/1990, dell'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, degli artt. 4 e 6 della l.r. n. 11/2001, dell'art. 19 del regolamento di gestione del SIC IT 9110002. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e mancanza e/o erroneità di motivazione, contraddittorietà, sviamento. In via subordinata: illegittimità dell'art. 19 del regolamento di gestione del SIC IT 9110002, violazione dell'art. 12 delle disp.prel.cod.civ., del canone ermeneutico della salvezza degli atti, dell'art.4 del d.P.R. n. 357/1997.

Il T.A.R. sembra aver omesso ogni pronuncia sulle doglianze specifiche relative al parere dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia, rispetto al quale è stato dedotto e ribadito che il progetto di parco eolico e di connessione aveva già conseguito valutazione d'impatto e d'incidenza ambientale favorevole e non ha considerato quanto acclarato nel relativo provvedimento, che escludeva nella specie trattarsi di nuovo elettrodotto, come tale soggetto a interrimento ai sensi dell'art. 19 del regolamento di gestione del sito, dovendosi inquadrare come modifica e risanamento della linea esistente, e peraltro essendo poco attuabile e incompatibile in linea tecnica l'interrimento del cavidotto che comporterebbe attraversamento del fiume Fortore, dovendosi

alternativamente concludere per l'illegittimità della suindicata prescrizione del regolamento di gestione.

3) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 1 e 14 ss. della legge n. 241/1990, dell'art. 6 della l.r. n. 11/2001. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e erroneità di motivazione.

Si ribadisce che i pareri sono stati illegittimamente acquisiti al di fuori della conferenza di servizi, quindi irritualmente, onde non potevano essere posti a fondamento del diniego, evidenziando come il T.A.R. abbia travisato contenuto e principi espressi dalla pure richiamata sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144).

Si contesta che i due pareri potessero ex se risultare prevalenti rispetto agli altri, favorevoli, espressi in conferenza di servizi, perché non afferenti in realtà agli interessi "sensibili" ex art. 14 ter comma 5 della legge n. 241/1990 (tutela della salute, patrimonio artistico-storico, pubblica incolumità), attenendo invece, rispettivamente, a profili paesistici (Soprintendenza) e protezione di un S.I.C. (Ufficio parchi).

4) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 2.2 e 3.3. allegato deliberazione di G.R. n. 3019/2012.

Al contrario di quanto opinato dal T.A.R. il progetto dell'impianto conteneva la descrizione delle opere di connessione alla rete elettrica, onde esulava la ritenuta violazione dell'art. 3.3. dell'allegato alla deliberazione di G.R. n. 3019/2012, laddove il diniego è stato motivato con riferimento alla sostenuta interferenza di una minima porzione del cavidotto con il S.I.C. in quanto non interrato.

In relazione all'asserita improcedibilità delle impugnazioni proposte col ricorso introduttivo e i primi tre motivi aggiunti

5) Error in iudicando. Violazione dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 34 commi 2 e 3

c.p.a., degli artt. 99 e 112 c.p.c., del principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa pronuncia sui motivi d'impugnazione relativi.

Il T.A.R. ha erroneamente ritenute improcedibili le impugnative di atti presupposti, istruttori e/o interlocutori, tenuto conto della proposizione della domanda risarcitoria e quindi dell'obbligo di pronuncia sulla fondatezza dei vizi dedotti, di conseguenza riproposti in via devolutiva, come puntualmente trascritti da pag. 51 a pag. 66 dell'appello.

In relazione all'asserita improcedibilità delle censure dedotte avverso il diniego di proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione della via, di cui ai sesti motivi aggiunti

6.) *Error in iudicando. Violazione dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 34 commi 2 e 3 c.p.a., degli artt. 99 e 112 c.p.c., del principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa pronuncia sui motivi d'impugnazione relativi.*

Il T.A.R. ha erroneamente affermato l'improcedibilità dell'impugnativa del diniego di proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione dalla V.I.A., in relazione alla proposizione della domanda risarcitoria, con riproposizione in via devolutiva delle censure dedotte nei sesti motivi aggiunti, come puntualmente trascritti da pag. 68 a pag. 75 dell'appello.

Nel giudizio si è costituita l'Autorità statale appellata con atto di stile depositato in data 18 novembre 2014.

La Regione Puglia, a sua volta, costituitasi in giudizio, con memoria depositata il 24 gennaio 2015 ha dedotto l'infondatezza dell'appello: richiamata la natura della conferenza di servizi quale mero "modello di semplificazione amministrativa", si contesta che la V.I.A. possa assorbire la valutazione degli specifici profili di compatibilità paesistica e che essa abbia riguardato le opere di connessione anziché gli

aerogeneratori, laddove in ogni caso non potrebbe obliterarsi che la deroga al piano di gestione del S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" è possibile solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi alla salute dell'uomo e quindi condizioni inesistenti nella specie, evidenziandosi come comunque prima del diniego sia stato attivato "tavolo tecnico" che nondimeno non si è tradotto in una vera e propria "variante progettuale", e ponendo in luce la correttezza del motivato giudizio di prevalenza assegnato ai pareri negativi espressi con riferimento a interessi sensibili, né potendosi e dovendosi far luogo alla rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando l'autorità regionale ritenga di conformarsi a pareri negativi.

Nel giudizio si sono costituiti anche Terna S.p.A. e il Comune di Torremaggiore, rispettivamente con memorie depositate il 18 dicembre 2014 e il 24 gennaio 2015, deducendo a loro volta l'illegittimità del diniego per ragioni consimili a quelle svolte nell'appello.

Con memoria difensiva depositata il 18 aprile 2015 e memoria di replica depositata il 28 aprile 2015, l'appellante ha controdedotto agli avversi assunti difensivi.

Con istanza depositata il 15 maggio 2015 l'appellante ha chiesto rinvio in relazione alla possibile definizione bonaria del giudizio.

All'udienza pubblica del 19 maggio 2015, respinta l'istanza di rinvio, l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L'appello in epigrafe è fondato nei limiti di seguito indicati, onde in riforma della sentenza gravata e in accoglimento del ricorso proposto in primo grado deve essere annullato il diniego di autorizzazione unica, per le ragioni di seguito precisate.

3.1) In disparte il generale travisamento, compiuto dal primo giudice, dei motivi d'impugnazione -che in effetti non sollecitavano, né nel loro

complesso né partitamente considerati, alcun sindacato intrinseco e/o di merito, essendo incentrati essenzialmente su vizi del procedimento o su carenze funzionali della motivazione- deve osservarsi che i profili d'illegittimità dedotti si riassumono in sei ordini di censure:

- a) l'assorbimento di ogni questione di compatibilità paesistica e relativa all'inserimento nel S.I.C. "Valle del Fortore - Lago di Occhito" nei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale, in acronimo V.I.A. (riferita all'impianto eolico) e di valutazione d'incidenza ambientale, in acronimo V.INC.A. (riguardante la stazione di trasformazione 150/380 kV con due tratti di elettrodotto e alcune connessioni o stalli), e quindi l'illegittimità dell'acquisizione successiva, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, di due nuovi pareri da parte della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia;
- b) la nullità e/o inesistenza e/o irrilevanza dei due pareri in quanto acquisiti al di fuori e dopo la conclusione della conferenza di servizi, e quindi l'illegittimità del diniego fondato sul richiamo ai medesimi; e in ogni caso l'esigenza di una riconvocazione della conferenza di servizi nel cui alveo ricondurre l'esame dei profili di criticità evidenziati nei due pareri;
- c) il travisamento del contenuto dei due pareri, in quanto non recanti radicale dissenso alla realizzazione della stazione di trasformazione sebbene l'evidenziazione di alcune problematiche;
- d) l'erroneità della considerazione che i due pareri esprimessero "posizioni prevalenti" in quanto attinenti a interessi sensibili, rispetto alle altre posizioni di senso favorevole espresse nella conferenza di servizi;
- e) l'erroneità della declaratoria d'improcedibilità dell'impugnativa di atti

presupposti, istruttori e/o interlocutori, in relazione alla proposizione della domanda risarcitoria;

f) l'illegittimità del diniego di proroga dell'efficacia del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale riferito all'impianto.

3.1.a) Con riguardo al primo ordine di censure, deve osservarsi che, nel caso di specie, sono intervenuti sia la V.I.A. (riferita all'impianto e alle opere di connessione), sia la V.INC.A. (relativa alla stazione di trasformazione), e la seconda, precipuamente con determinazione del Commissario ad acta (nominato con ordinanza del T.A.R. Puglia) n. 2745 del 4 settembre 2012.

Nel caso di specie la valutazione d'incidenza ambientale era obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"), nonché dell'art. 4 comma 4 della legge regionale pugliese 12 aprile 2001, n. 11, perché la stazione di trasformazione e soprattutto parte delle linee aeree ricadono nel sito d'importanza comunitaria, in acronimo S.I.C., IT9110002 "Valle del Fortore - Lago di Occhito" (oltre che in zona marginale dell'IBA, acronimo di Important Bird Areas 126 "Monti della Daunia").

Orbene, proprio in riferimento alla valutazione favorevole d'incidenza ambientale, di cui al richiamato provvedimento commissariale, precipuamente riferito alla stazione di trasformazione e all'elettrodotto di collegamento con la linea ad alta tensione Foggia-Larino, non risulta sia stato acquisito né il parere della Soprintendenza né quello dell'Ufficio Parchi, ossia dell'ente gestore del S.I.C., e in ogni caso di essi non è fatta menzione alcuna nel provvedimento.

Ne consegue che, almeno per tale aspetto, comunque decisivo, il primo

ordine di censure è destituito di fondamento giuridico, non potendosi postulare l'invocato "assorbimento" nel provvedimento di V.INC.A. di valutazioni che non sono state espresse nel relativo subprocedimento.

3.1.b) Quanto al secondo ordine di censure, è incontestato e inconfutabile che i pareri sono stati acquisiti al di fuori della conferenza di servizi prevista dall'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"), e in effetti, quanto al parere della Soprintendenza, su richiesta dello stesso Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia, di cui alla nota n. 3278 di prot. del 16 aprile 2013, nella quale peraltro si faceva espressa riserva, nel caso in cui non fossero superati i rilievi in ordine ai "tralicci di sostegno della linea 380 kv" di "convocare una nuova riunione della conferenza di servizi".

Sotto questo aspetto lo stesso giudice amministrativo pugliese ne riconosce l'irritualità, e purtuttavia esclude che essi possano considerarsi nulli o "tamquam non esset", con il richiamo ai principi enunciati dalla sentenza della VI Sezione n. 1144 del 10 marzo 2014, largamente citata e riportata.

Osserva il Collegio che le conclusioni cui perviene il T.A.R. sono erronee sotto un duplice profilo:

- in termini obiettivi, perché i due pareri avrebbero dovuto essere acquisiti nella sede procedimentale tipica di valutazione d'incidenza ambientale, di tal che con la nota dirigenziale n. 3278 di prot. del 16 aprile 2013 si è, di fatto, provveduto a colmare una lacuna istruttoria rilevante;
- da altro punto di vista, perché nella invocata sentenza, l'esclusione

della nullità e/o irrilevanza del parere acquisito al di fuori della conferenza di servizi era collegata ad una situazione di fatto specifica (vi era stato precedente parere negativo formulato in modo rituale in conferenza di servizi, e il successivo parere era stato manifestato su progetto di variante sostitutivo di quello originario), concludendosi che non poteva rilasciarsi sic et simpliciter l'autorizzazione unica occorrendo riconvocare la conferenza di servizi.

In altri termini, mentre deve convenirsi che i due pareri non possano considerarsi ex se irrilevanti o nulli - ma per ragioni ben diverse da quelle considerate dal primo giudice- è invece fondata l'altra censura relativa all'omessa riconvocazione della conferenza di servizi, oggetto di espressa riserva nella nota dirigenziale, con ciò dunque manifestando la consapevolezza dell'esigenza di ricondurre eventuali problematiche ostative al rilascio della autorizzazione unica al luogo procedimentale tipizzato e ineludibile.

3.c) Nell'alveo della riconvocanda conferenza di servizi, andava ricondotto l'esame dei profili di criticità espressi dai due pareri che, secondo quanto pure esattamente dedotto dall'appellante, non integravano un dissenso radicale e insuperabile, e che in ogni caso, pena l'elusione del principio del "dissenso costruttivo", andavano assoggettati a più puntuale e dialogico esame, al fine consentire sia puntualizzazioni e chiarimenti in ordine alle loro indicazioni, nonché eventuali ulteriori affinamenti progettuali tali da rendere del tutto compatibile con i valori paesistici e naturalistici la realizzazione della stazione elettrica a 380/150 kV collegata alla linea di rete di trasmissione nazionale a 380 kV Foggia-Larino, cui dovevano connettersi i vari parchi eolici.

3.d) La fondatezza delle censure dianzi esaminare, comportando la rinnovazione del procedimento e la riconvocazione della conferenza di

servizi, determina l'assorbimento delle ulteriori censure relative alla contestata prevalenza dei due pareri e all'omessa rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3.e) Sono infondate le censure dedotte con il motivo sub 5) dell'appello, perché la declaratoria d'improcedibilità deve intendersi e va interpretata come riferita alle domande di annullamento, salvo il potere e dovere di valutare la legittimità degli atti ai fini del risarcimento del danno, in relazione al quale, infatti, il giudizio è proseguito dinanzi al primo giudice.

3.f) E' fondato, da ultimo, il sesto motivo d'appello, in relazione all'illegittimità del diniego di proroga dell'efficacia del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, non essendo stata considerata l'esistenza di obiettive ragioni, attinenti alla complessità e durata del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica, preclusivi dell'avvio e della realizzazione dei lavori relativi all'impianto.

4.) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

5.) In conclusione, l'appello deve essere accolto, onde, in riforma parziale della sentenza non definitiva impugnata e in accoglimento dell'impugnativa proposta in primo grado deve annullarsi il diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26

giugno 2013, nonché il diniego di proroga del provvedimento favorevole di valutazione d'impatto ambientale salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione.

6.) In relazione alla relativa novità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello in epigrafe, e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza non definitiva gravata, accoglie l'impugnativa proposta in primo grado e annulla il diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 di prot. del 26 giugno 2013, nonché il diniego di proroga del provvedimento favorevole di valutazione d'impatto ambientale relativa all'impianto dell'appellante, salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione.

Spese del doppio grado di giudizio compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)